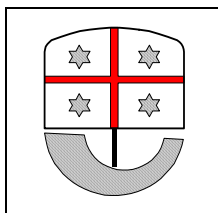


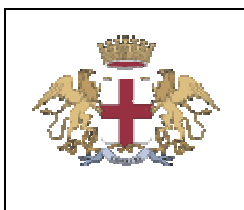
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA REGIONE LIGURIA E LE PROVINCE DI
GENOVA, IMPERIA, SAVONA E LA SPEZIA**



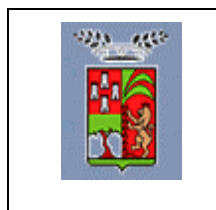
Regione Liguria



Genova



Savona



Imperia



La Spezia

PROTOCOLLO D'INTESA

Piano degli interventi per gli anni 2005-2006-2007

Siglato in data

La Regione Liguria
La Provincia di Genova
La Provincia di Imperia
La Provincia di Savona
La Provincia della Spezia

Premesso che

- l'articolo 31 bis della legge 5 aprile 1994, n. 18, recante "Norme sulle procedure di programmazione", istituisce il Fondo per l'attuazione del Piano degli Interventi per la cui attuazione possono concorrere Stato, Province, Comuni e altri Enti Locali, Enti pubblici e soggetti privati, secondo il principio di cofinanziamento;
- il Piano degli Interventi ha dimostrato negli anni di costituire un valido strumento di programmazione, specifico, partecipato, dotato di risorse programmabili con efficienza ed efficacia in relazione a finalità di concentrazione ed integrazione delle risorse su obiettivi di sviluppo locale con potenzialità notevoli non solo sul piano finanziario ma anche su quello economico;
- i motivi di un tale risultato vanno ricercati nella sua capacità di garantire una concertazione e un coordinamento tra Regione e Province secondo una logica di armonizzazione degli interventi che assicuri una maggiore rispondenza dell'azione pubblica ai bisogni delle realtà locali;
- in presenza di risorse limitate, è quantomai indispensabile pervenire ad un utilizzo coordinato ed integrato delle risorse provenienti da diverse fonti di finanziamento;
- una programmazione concertata e condivisa tra i diversi livelli di governo del territorio è oggi il principale criterio ispiratore dell'azione pubblica;
- in tal senso la Commissione Mista Regione-Province, prevista dall'articolo 19 della legge regionale n. 18/1994, ha acquisito un ruolo di regia delle politiche di sviluppo locale, consentendo l'incontro ed il confronto tra i Soggetti deputati all'implementazione di tali politiche;

- l'attività posta in essere negli anni dalla suddetta Commissione Mista, ha consentito una forte aderenza ai bisogni locali in ossequio a quanto richiesto dai criteri ispiratori dell'azione pubblica;
- si ritiene di avvalersi della stessa Commissione Mista per pervenire ad un ulteriore rafforzamento di tale strumento finanziario anche al fine di realizzare un necessario collegamento con le risorse e con le future prospettive finanziarie derivanti dalle fonti comunitarie e nazionali e garantirne il potenziamento e la valorizzazione;
- si ritiene opportuno definire concordemente tra Regione e Province gli aspetti più rilevanti del Piano degli Interventi per il triennio 2005-2006-2007;
- nelle riunioni della Commissione Mista del 4/11/2004, 21/03/2005 e del 16/06/2005 si sono concordati gli aspetti principali del Piano degli Interventi e si è ritenuto di trasfondere la disciplina prospettata in tali sedi in un Protocollo di Intesa onde consentire l'adozione di uno strumento per attivare efficaci politiche di sviluppo locale frutto di concertazione e condivisione tra Regione e Province;
- si ritiene altresì di confermare il Piano degli Interventi quale strumento a sostegno dello sviluppo dell'entroterra ligure e in particolare dei piccoli Comuni;

Premesso altresì che

- l'articolo 31 bis della legge 5 aprile 1994, n. 18 stabilisce che il fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi è determinato annualmente con legge finanziaria;
- il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria" sancisce che la ripartizione del Fondo sarà effettuata con criteri di perequazione e con priorità per gli interventi sovracomunali;
- la medesima legge al comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale approva i criteri per l'attuazione del Piano degli Interventi individuati d'intesa con le Province, nonché le modalità di partecipazione finanziaria delle medesime;

- la Commissione Mista nella riunione svoltasi in data 4/11/2004 ha prospettato nell'ordine che:
 - A) il Fondo è destinato a finanziare o cofinanziare interventi, nei settori individuati, in tutti i Comuni con esclusione di quelli localizzati nei Comuni costieri non individuati come montani o parzialmente montani nella tabella A della legge regionale n. 20/96 e successive modifiche e integrazioni;
 - B) per i Comuni costieri parzialmente montani il finanziamento è ammissibile purché l'intervento ricada nella porzione di territorio riconosciuta come montana ai sensi della predetta legge;
 - C) la ripartizione del Fondo è effettuata con il criterio di perequazione e la percentuale di riferimento scaturisce dalla media dei soli indicatori di natura finanziaria (con esclusione degli indicatori fisici) applicati almeno nei tre anni precedenti, con priorità per gli interventi sovracomunali;
 - D) la partecipazione delle Province diventa effettiva e completa sia in termini progettuali che in termini finanziari;
 - E) la quota totale di compartecipazione di ciascuna Provincia nel finanziamento del Piano è non inferiore al 10% della somma da queste ricevuta dal Fondo PIN nell'anno precedente;
 - F) resta fermo il principio del definanziamento automatico del contributo secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;
 - G) si riserva una quota fino al 10 % del Fondo per interventi presentati dalle Comunità Montane;
 - H) per l'elaborazione dei criteri e delle proposte relative al Piano degli Interventi la Regione si avvale della Commissione Mista Regione Province, di cui all'articolo 19 della legge regionale 18/1994, in via permanente;
- si ritiene altresì di privilegiare il cofinanziamento di progetti integrati afferenti più settori, ambiti, temi e soggetti pubblici;

Stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa, (di seguito denominata Intesa) e su questa base la Regione e le Province si impegnano a collaborare ad attuare concordemente, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli interventi contemplati dai Piani degli Interventi per gli anni 2005-2006-2007 e ad adottare le misure e gli accorgimenti che si renderanno all'uopo necessari in sede di attuazione.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

1. La presente Intesa persegue l'obiettivo di rafforzare il Piano degli Interventi quale strumento di politica locale con la finalità di provvedere, in una logica di equilibrio territoriale, ad una riqualificazione del tessuto socioeconomico ed ambientale dell'entroterra della Liguria attraverso il coordinamento della programmazione degli interventi tra la Regione e le Province in base a criteri condivisi comuni, opportunamente definiti nel successivo articolo 7, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie.
2. I settori di intervento finanziati con il Piano degli Interventi sono individuati dal successivo articolo 9 della presente Intesa che determina criteri e modalità di selezione degli interventi.

Articolo 3

Contenuto dell'Intesa

1. La presente Intesa definisce gli aspetti principali del Piano degli Interventi (di seguito denominato PIN) per gli anni 2005-2006-2007, disciplinando in particolare la strutturazione del Fondo di attuazione del PIN, i soggetti beneficiari, i criteri di perequazione, i criteri tecnici, le modalità di cofinanziamento e pagamento degli interventi, il Fondo di rotazione per il sostegno alla progettazione nei piccoli Comuni (di seguito denominato Fondo di rotazione).
2. La presente Intesa statuisce altresì circa le finalità e gli obiettivi che vengono perseguiti attraverso il PIN e circa gli obblighi che i Soggetti sottoscrittori si assumono con riferimento agli interventi ammessi, disciplinando l'ipotesi di eventuali inadempienze o controversie tra i Soggetti sottoscrittori medesimi.

Articolo 4

Commissione Mista Regione-Province

1. Le Parti si avvalgono della Commissione Mista Regione-Province per la definizione degli indirizzi e dei criteri per la selezione degli interventi cofinanziati dal Piano degli Interventi, ritenuto un efficiente strumento di sostegno allo sviluppo concertato del territorio.
2. La Commissione Mista è composta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/1994.
3. Nel triennio la Commissione Mista si pone l'obiettivo di elaborare una proposta più complessiva di riforma del Piano degli Interventi allo scopo di rendere tale strumento maggiormente adeguato alle reali esigenze del territorio perseguendo logiche di sistema con gli altri strumenti finanziari ed in particolare approfondendo le tematiche relative a:
 - a) criteri e meccanismi di selezione dei progetti;
 - b) forme di sostegno allo sviluppo dei piccoli Comuni per accrescerne la capacità istituzionale;
 - c) forme di coordinamento e promozione della progettualità locale;
 - d) criteri e modalità di concentrazione delle risorse in ordine a progetti integrati di sviluppo locale.

Articolo 5

Soggetti beneficiari

1. Il Fondo di attuazione del PIN è destinato a finanziare o cofinanziare, secondo il principio di perequazione definito al successivo articolo 6 e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, interventi nei settori individuati dal successivo articolo 9 del presente Protocollo, effettuati da tutti i Comuni liguri, con esclusione dei Comuni costieri non individuati come montani o parzialmente montani nella tabella A della legge regionale n. 20/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché da Comunità Montane ed Enti Parco. Per i Comuni costieri parzialmente montani il finanziamento è ammissibile purché l'intervento ricada nella porzione di territorio riconosciuta montana ai sensi della citata legge;
2. Per gli interventi afferenti al settore della infrastrutturazione depurativa e idrica i soggetti beneficiari sono:
 - a. i Comuni;

- b. la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali sottoscrittori della Convenzione per l'attuazione del servizio idrico integrato secondo lo schema approvato con DGR n. 1736 del 11/06/1998;
 - c. l'Ente Pubblico delegato dalla Conferenza.
- 3. Una quota fino al 10 % del Fondo è riservata ad interventi proposti dalle Comunità Montane.
 - 4. Ai Comuni costieri con territorio montano o parzialmente montano con più di tremila abitanti viene riconosciuto un contributo non superiore al 10% del costo dell'intervento.

Articolo 6

Criteri di perequazione

- 1. La determinazione della quota di cofinanziamento regionale avviene attraverso l'applicazione di un meccanismo perequativo basato sull'individuazione di indicatori di natura finanziaria che esprimono la capacità fiscale e il fabbisogno di spesa dei comuni.
- 2. Gli indicatori finanziari da utilizzare sono l'indice di capacità fiscale, l'indice di spesa corrente netta e l'indice di investimenti netti.
- 3. Ai fini del calcolo di detti indicatori viene considerata la media dei valori finanziari risultanti dai certificati di conto consuntivo disponibili almeno per un triennio per l'indice di spesa corrente netta e per un quinquennio per l'indice di investimenti netti.
- 4. In caso di interventi sovracomunali è prevista l'applicazione di una percentuale di perequazione pari al 90% purché tutti i Comuni partecipanti al progetto abbiano meno di 500 abitanti. In ogni altro caso, e comunque quando ciò risulti più favorevole, è prevista l'applicazione di una percentuale di perequazione pari alla percentuale del Comune con la quota di perequazione più elevata maggiorata del 5%.
- 5. E' prevista in ogni caso l'attribuzione a tutti i soggetti beneficiari di un contributo non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel massimo, al 90% del costo dell'intervento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 4 del presente articolo.

Articolo 7

Criteri generali per la selezione e la gestione degli interventi

- 1. La Regione Liguria e le Province concordano di mantenere in vigore le seguenti linee guida generali verificate anche negli anni precedenti e di riconoscere alle stesse validità triennale per gli anni 2005-2006-2007:

- a) i progetti dovranno essere compatibili con i Piani di sviluppo socioeconomici e settoriali regionali, provinciali, comunali e delle Comunità Montane;
- b) sono privilegiati progetti integrati intersettoriali a coordinamento provinciale al fine di massimizzare la concentrazione delle risorse su temi specifici;
- c) i progetti dovranno avere almeno i requisiti di “progetti preliminari” ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e devono essere approvati, all’atto della presentazione della domanda, dagli Enti proponenti con provvedimento deliberativo degli stessi, comprensivo dell’impegno al cofinanziamento;
- d) nell’attuazione dei progetti si applica il principio del definanziamento automatico secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;
- e) per i progetti presentati da più soggetti occorre la stipula di un accordo convenzionale tra gli stessi e l’individuazione del capofila responsabile del progetto;
- f) possono essere finanziati i lotti funzionali facenti parte di un progetto quadro complessivo;
- g) gli interventi, oggetto del finanziamento, possono essere realizzati, in tutto o in parte, in economia, purché accompagnati dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in cui siano evidenziati: il Responsabile Unico del Procedimento, la data di inizio lavori e la data di fine lavori, oltreché la parte progettuale che si intende attuare in economia;
- h) possono essere finanziati anche progetti che abbiano già ottenuto altri finanziamenti pubblici regionali finalizzati ad investimenti nello stesso settore, fermo restando il rispetto della quota di cofinanziamento stabilita a carico dei soggetti beneficiari;
- i) è ammesso un unico progetto per Ente; laddove l’Ente sia capofila di un progetto comprendente più soggetti esso non potrà beneficiare di altri finanziamenti come Ente singolo; restano esclusi dal Fondo del Piano degli interventi i soggetti beneficiari di precedenti finanziamenti PIN che non abbiano proceduto alla consegna dei lavori nei termini previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
- j) eventuali variazioni sostanziali della progettazione definitiva/esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate alle Province, che provvedono a valutarne l’ammissibilità avvalendosi eventualmente della Commissione Mista;

k) l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta per l'esecuzione di varianti in corso d'opera e di interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto approvato rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 è:

1. autorizzato in via generale, senza la necessità di apposito provvedimento provinciale, quando i maggiori lavori sono contenuti nel limite del 5% dell'importo di aggiudicazione dei lavori (al netto delle somme a disposizione);
2. è oggetto di specifica autorizzazione provinciale quando i costi risultino superiori a quelli di cui al precedente punto 1);
3. la richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - quadro economico di raffronto dell'intervento sottoscritto dal responsabile del procedimento;
 - relazione contenente le motivazioni e gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la redazione della perizia;
 - attestazione del responsabile del procedimento che i lavori da eseguire con la perizia sono strettamente connessi al progetto approvato e che sussistono i requisiti previsti dall'art. 132 del d.lgs 163/2006 per l'approvazione della perizia.

Articolo 8

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di cofinanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati all'articolo 5 del presente Protocollo entro 30 giorni dall'assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli Interventi e delle determinazioni dei criteri di perequazione.
2. Le Province procedono all'istruttoria dei progetti entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle domande avvalendosi della Commissione Mista Regione-Province.
3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) scheda progettuale redatta e firmata dal rappresentante del titolare dell'intervento in cui venga indicato chiaramente il soggetto pubblico attuatore;
- b) progetto preliminare approvato dal titolare dell'intervento e dal soggetto attuatore;
- c) per gli interventi afferenti al settore della infrastrutturazione depurativa e idrica qualora titolare dell'intervento sia un Comune dovrà essere allegato il parere della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali sottoscrittori della convenzione per l'attuazione del servizio Idrico Integrato secondo lo schema approvato con DGR in data 11/6/1998, n. 1736, (o dell'Ente pubblico delegato dalla stessa) in merito al contenuto della scheda con riguardo all'identificazione del soggetto attuatore, le fonti di cofinanziamento. Il parere indicherà tra l'altro il grado di priorità dell'intervento rispetto ai contenuti del piano d'Ambito.

Articolo 9

Criteri e modalità di selezione degli interventi

1. La Regione Liguria e le Province, concordano di mantenere in vigore i criteri di selezione verificati anche negli anni precedenti e di riconoscere agli stessi validità triennale per gli anni 2005-2006-2007.

Si riportano di seguito i criteri tecnici di selezione articolati per settore di intervento.

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURATIVA E IDRICA

I criteri di priorità verranno definiti dalla Conferenza dei rappresentanti degli enti locali che hanno siglato la convenzione per l'attuazione del servizio Idrico Integrato secondo lo schema approvato con DGR in data 11/6/1998, n. 1736, (o dell'Ente pubblico delegato dalla stessa) coerentemente con quanto previsto nei Piani d'Ambito; tali criteri dovranno essere chiaramente indicati dalle Province nell'atto con cui verranno formulate le proposte di riparto dei fondi assegnati.

In ogni caso andranno privilegiati i progetti che presentano i seguenti criteri:

- Priorità per gli interventi inseriti nei programmi, o piani d'ambito, approvati dalle Conferenze dei rappresentanti degli enti locali in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 art. 149.
- Interventi necessari per l'adeguamento degli scarichi al d. lgs. n. 152/2006 ed alla legge regionale n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

- Interventi di ripristino o realizzazione di acquedotti in situazioni di nocimento per la sanità pubblica.

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' MINORE

- Interventi sulla rete viaria esistente finalizzati al miglioramento delle condizioni di efficienza e sicurezza così classificabili:
 - Consolidamento di tratti stradali
 - Rettifica/ampliamento di piccoli tratti stradali
 - Regimazione acque meteoriche stradali
 - Realizzazione di nuovi tratti di protezione a valle
 - Completamento di opere che consentano la soluzione di situazioni critiche di viabilità, ivi incluse quelle concernenti la realizzazione di parcheggi a raso
- Restano esclusi interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli sottoelencati:
 - Nuovi tracciati stradali
 - Interventi di ristrutturazione/manutenzione su strade “bianche”
 - Realizzazione/ristrutturazione/manutenzione strada/pista tagliafuoco
 - Realizzazione/ristrutturazione/manutenzione strada agricola o a valenza prevalentemente turistica
 - Realizzazione /ristrutturazione/manutenzione rete sottoservizi
 - Realizzazione /ristrutturazione/manutenzione percorsi a valenza escursionistica
 - Interventi di prevenzione e dissesto idrogeologico e/o difesa del suolo
 - Opere di urbanizzazione primaria realizzabili con oneri
 - Opere di urbanizzazione secondaria realizzabili con oneri

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Requisito di ammissibilità:

- conformità e coerenza con la pianificazione di bacino vigente

Criteri di priorità:

- coerenza con la programmazione approvata ai sensi della l.r. n. 20/2006
- livello di rischio presente nell'area di intervento
- completamento di interventi già avviati

- organicità di sistemazione
- elementi di qualità progettuale quali riqualificazione ambientale e uso di tecniche di ingegneria naturalistica

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Sono ammissibili gli interventi riguardanti l'edilizia pubblica che sono funzionali alla riqualificazione urbana, alla conservazione del patrimonio con finalità pubbliche, a perseguire un'organizzazione dei servizi pubblici finalizzata alla riduzione della mobilità obbligata ed al mantenimento della popolazione nei luoghi, compatibilmente con criteri di efficienza ed economicità della loro distribuzione sul territorio. Sono prioritari i seguenti interventi:

- 1) interventi di recupero relativi ad edifici di proprietà pubblica, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti (da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto Colore, come disciplinato ai sensi della legislazione regionale vigente e della DGR n. 741/2004 'Indirizzi e prescrizioni per le amministrazioni comunali per la redazione del progetto colore di cui alla L.R. n. 26/2003);
- 2) interventi per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche destinate alla formazione primaria e secondaria, asili nido, scuole materne ed elementari, ricompresi nei programmi regionali di settore, e finalizzati alla manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico, utilizzo di energie alternative.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le tipologie di interventi relativi alle opere cimiteriali.

Articolo 10

Modalità di cofinanziamento degli interventi

1. Ogni intervento inserito nel PIN è finanziato dalla Regione, dalla Provincia e dai soggetti di cui all'articolo 5.

2. Successivamente all'approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale la Regione trasferisce alle Province la quota loro spettante con distinti provvedimenti amministrativi.
3. La quota di finanziamento a carico del soggetto beneficiario è determinata sulla base dei parametri di perequazione di ciascun Comune entro il cui territorio ricade l'intervento. In caso di interventi sovracomunali si applica quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 6.
4. La quota di finanziamento a carico di ciascuna Provincia per ogni intervento è proporzionata alla quota di compartecipazione al Fondo e costituisce una percentuale applicata all'intero importo dell'intervento decurtato della quota a carico del soggetto beneficiario.
5. La quota restante è a carico della Regione.
6. La quota totale di compartecipazione di ciascuna Provincia nel finanziamento del Piano è non inferiore al 10% della somma da questa ricevuta dal Fondo PIN nell'anno precedente.
7. L'ammissibilità di finanziamenti provenienti da soggetti privati è subordinata alla condizione che il privato finanziatore non rivendichi alcun diritto sull'opera eseguita.

Articolo 11

Modalità di pagamento degli interventi

1. Il pagamento degli interventi deve essere effettuato dalle Province ai soggetti realizzatori degli interventi stessi.
2. Le Province versano una somma pari al 70% dell'importo di aggiudicazione comprensivo dell'IVA all'atto della consegna dei lavori e il saldo all'atto del collaudo dell'opera.
3. Le eventuali economie derivanti dalla chiusura dei lavori o da revoche e rinunce devono essere utilizzate per integrare la dotazione complessiva del piano degli interventi spettante ad ogni Provincia nell'anno successivo a quello di accertamento di tali somme.
4. E' riconosciuta a ciascuna Provincia una quota fino ad un massimo dello 0,5% delle risorse del fondo PIN ad essa assegnate al fine di provvedere agli adempimenti inerenti la fase operativo-gestionale.

Articolo 11 bis

Assolvimento del debito informativo

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale) le Province sono tenute ad assicurare il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi con cadenza semestrale. La Regione fornisce le basi dati ed assicura i collegamenti informatici ritenuti necessari per l'assolvimento di tale funzione.

Articolo 12

Impegni dei Soggetti sottoscrittori

1. La presente Intesa impegna i Soggetti sottoscrittori, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, all'adozione dei provvedimenti atti a garantire l'effettiva organizzazione degli interventi programmati nel PIN, attraverso il coordinamento delle politiche settoriali di intervento e delle politiche di allocazione delle risorse.
2. La Commissione Mista Regione Province vigila sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione della presente Intesa.

Articolo 13

Fondo di rotazione

1. Per l'anno 2007 il Fondo di rotazione non è ulteriormente finanziato onde giungere ad un completo esaurimento.
2. Per quanto riguarda il Fondo di rotazione finanziato con il PIN 2003, le Parti concordano circa l'esigenza di strutturare e stabilizzare tale strumento quale fattore di sostegno alla capacità di progettazione nel territorio dei Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco al fine di consentire agli Enti beneficiari maggiori possibilità di accesso ai finanziamenti disponibili per gli investimenti pubblici.
3. Le Parti stabiliscono al riguardo di consentire, oltre alla tradizionale forma di cofinanziamento da parte dei beneficiari, anche un'anticipazione totale della quota di competenza da parte delle Province che lo ritengano opportuno in modo da esonerare completamente i beneficiari stessi da qualsiasi anticipazione e da incentivare il ricorso allo strumento de quo.
4. Resta fermo, come ovvio, l'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto.

Articolo 14

Efficacia temporale

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.
2. La Regione Liguria e le Province si impegnano a riconoscere ad esso validità triennale.

Articolo 15

Modifiche dell'Intesa

1. Al fine di consentire gli aggiornamenti ritenuti opportuni da parte degli Enti sottoscrittori, il presente Protocollo potrà essere oggetto di verifica e di eventuali modifiche. Queste ultime dovranno essere condivise dagli Enti sottoscrittori in sede di Commissione Mista e successivamente approvate con atti amministrativi.
2. Le Parti si impegnano a garantire la corretta esecuzione della presente Intesa, anche in armonia con quanto sarà stabilito in eventuali e successive modifiche dello stesso.

Articolo 16

Definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Intesa. Inadempienze.

1. La definizione giudiziale delle eventuali inadempienze o controversie nascenti nel corso di attuazione del presente Protocollo tra le Parti sottoscrittrici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 17

Pubblicazione dell'Intesa

1. La presente Intesa, sottoscritta dalle Parti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ENTE

FIRMA

Regione Liguria

Provincia di Genova

Provincia di Imperia

Provincia di Savona

Provincia della Spezia
